



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
dott. Guido PETRIGNI	Consigliere
dott. Giuseppe COLAVECCHIO	Consigliere
dott. Marco SMIROLDO	Consigliere
dott. Francesco ALBO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 39/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6895/P** del registro di segreteria, promosso dal Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana in Palermo, via Caltanissetta n. 2e, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Farina e Beniamino Lipani, i quali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc, indicano i seguenti indirizzi pec: v.farinavvpa@pec.it; avv.b.lipani@pec.it

contro

omissis, nato a *omissis* (*omissis*) il giorno *omissis*, residente in *omissis* (*omissis*), via *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Rappa (pec: claudiarappa@pecavvpa.it) e successivamente, a seguito di costituzione di nuovo difensore,



dall'avv. Francesco Miceli (pec: francescomiceli@pecavvpa.it),
abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori

per la riforma parziale

della sentenza n. 380/2023 pubblicata il 02/08/2023, non
notificata.

Visti tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 25 gennaio 2024, l'avv.
Vincenzo Farina per l'appellante e l'avv. Francesco Miceli per
parte appellata.

Premesso in

FATTO

I. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. *omissis*,
già dipendente della Regione siciliana, in quiescenza dal 1°
gennaio 1994, ha adito questa Corte per il riconoscimento del
proprio diritto “al ricalcolo e alla rivalutazione del proprio
trattamento pensionistico e relativi adeguamenti perequativi ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36 L.R. n. 6/1997 letto ed
interpretato in combinato disposto con gli artt. 59, comma 13,
della legge n. 449/1997 ed art. 69 legge n. 388/2000, con effetto
dall’1.1.1998 e, con la sentenza n. 5/2008/QM (applicabilità
della normativa regionale), fino al 31.12.2000 e, con integrazione
di quella statale, a decorrere dal 01.1.2001”, con corresponsione
dei ratei arretrati maturati, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria, nonché con vittoria di spese e onorari di difesa.

II. Si è costituito in giudizio il Fondo pensioni Sicilia eccependo,



preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153 del c.g.c., atteso che il ricorrente non avrebbe mai presentato all'Istituto la domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento dei benefici di che trattasi, e comunque per genericità dell'atto introduttivo, ex art. 153, lettere a), b), c), d), f) e g).

In subordine, ha dedotto che l'eventuale adeguamento perequativo ex art. 36 della L. R. n. 6/1997 troverebbe il suo limite temporale di applicazione alla data (1° gennaio 2001) di entrata in vigore della L. n. 388/2000, eccependo, comunque la prescrizione quinquennale dei ratei pregressi.

III. Con la sentenza n. 380/2023 qui gravata, il G.M., respinte le eccezioni di inammissibilità e di prescrizione, ha ritenuto che il comportamento dell'Amministrazione regionale che ha indicato nei cedolini mensili l'articolo 36 della L.R. 6/97 e nessun altro riferimento alla normativa statale, avesse ingenerato nel percettore una incolpevole errata convinzione sulla corretta applicazione dell'articolo 36 citato.

Richiamando, dunque, la giurisprudenza di questa Sezione in tema di legittimo affidamento (n. 241/A/2015 e n. 4/A/2016), ha affermato che il decorso della prescrizione deve, comunque, intendersi sospeso tutte le volte in cui il comportamento di una delle parti violi il legittimo affidamento dell'altra.

Alla stregua di tali principi, ha dunque riconosciuto il diritto del ricorrente all'adeguamento del trattamento di quiescenza



attraverso il calcolo stabilito dall'art. 36 L.R. della 6/1997 limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore della citata legge ed il 31 dicembre 2000 (data oltre la quale, con l'entrata in vigore la legge 388 del 2000, non può più legittimamente invocarsi il diritto del ricorrente alla percezione degli aumenti a titolo di perequazione, a mente di quanto affermato dalle Sezioni riunite con sentenza n. 2/2010/QM), senza i limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale e con la condanna del Fondo alla refusione delle spese di giudizio.

IV. Avverso tale pronuncia insorge il Fondo pensioni Sicilia, che ha chiesto la riforma parziale della citata sentenza n. 380/2023, nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti maturati, dallo stesso sollevata rispetto alla data di notifica del ricorso, nonché nella parte in cui ha inflitto al medesimo Ente la condanna alle spese.

In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione richiamando un orientamento ormai superato (Sez. Appello Regione siciliana, sent. 241/A/2015) in tema di legittimo affidamento, secondo cui il combinato disposto degli artt. 2935 e 2941, comma 8, c.c. indurrebbe a ritenere la prescrizione sospesa ogni qual volta una delle parti violi col proprio comportamento il legittimo affidamento dell'altra.

L'Amministrazione regionale, indicando nei cedolini mensili l'articolo 36 della L.R. 6/97 e nessun altro riferimento alla



normativa statale, avrebbe ingenerato nel percettore una incolpevole errata convinzione sulla corretta applicazione dell'art. 36 citato, ledendo i più elementari canoni di correttezza, di buona fede, di trasparenza e di certezza del diritto cui deve essere improntata l'attività della Pubblica Amministrazioni.

L'appellante si duole dell'erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2941 co. 8, c.c. da parte del Giudice di primo grado, che ha ritenuto che la prescrizione venga sospesa ogni volta una delle parti violi con il proprio comportamento il legittimo affidamento dell'altra senza la necessità di provare lo stesso stato di legittimo affidamento e/o di buona fede, come richiesto dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto necessario la produzione di elementi di prova tesi a dimostrare che, in concreto, il pensionato non poteva accorgersi dell'intervento peggiorativo per il fatto imputabile all'Amministrazione regionale.

Difatti, se fino al 28 febbraio 2012, in tutti i cedolini inviati ai pensionati regionali, accanto alla voce "perequazione" veniva erroneamente indicato l'art. 36 della l.r. n.6/1997, per cui lo stato di legittimo affidamento poteva ragionevolmente ritenersi "fatto notorio" e come tale non richiedeva una prova specifica, per il periodo successivo, in cui in alcuni statini continuava ad essere riportato il riferimento al citato art.36, mentre in altri non veniva apposta alcuna annotazione, il legittimo affidamento andava adeguatamente provato mediante la produzione dei



cedolini di pensione.

Tale onere non sarebbe stato in alcun modo assolto dall'odierno appellato, che, non avendo dimostrato l'erroneo riferimento, da parte dell'Amministrazione regionale, alla perequazione della pensione in godimento ex art. 36 della L.R. n. 6/1997, non avrebbe potuto legittimamente invocare la propria buona fede e, conseguentemente, la sospensione del decorso del termine di prescrizione.

Con un secondo profilo di gravame, ha osservato che l'auspicata revisione del suesposto capo di sentenza determinerebbe fra le parti processuali una soccombenza reciproca, con conseguente compensazione integrale delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del cgc.

Ha concluso chiedendo l'annullamento parziale della sentenza di primo grado n. 380/2023 nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione dei ratei di pensione maturati nel quinquennio antecedente alla data di proposizione del ricorso, con conseguente riforma della statuizione in punto di spese di giudizio.

V. Con memoria a firma dell'Avv. Claudia Rappa si è costituito in giudizio il signor *omissis*, che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto della specificità dei motivi richiesti dal novellato art. 342 cpc, atteso che parte appellante non avrebbe individuato con la necessaria chiarezza e precisione richiesta dalla norma né il *punctum dolens* della



pronuncia indicando le statuizioni “virgolettate” né tantomeno le eventuali violazioni di legge.

Nel merito, ha contestato in punto di fatto l’assunto da cui muove l’appellante, secondo cui “il pensionato non ha provato il suo assunto difensivo poiché non ha depositato alcun cedolino di pensione così da dimostrare che l’Amministrazione regionale avrebbe sempre erroneamente indicato la perequazione della pensione in godimento previo riferimento all’art. 36 L.R. 6/1997”, in quanto in primo grado sarebbero stati depositati i cedolini di pensione del signor *omissis* in riferimento agli anni 1994-2001, che in ogni caso produce nuovamente in quanto rilevanti ai fini del decidere.

Con riferimento, dunque, anche al superiore profilo, giustamente il primo giudice avrebbe rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dal Fondo Pensioni Sicilia riferita ai ratei corrisposti anteriormente al quinquennio decorrente la notifica del ricorso e, conseguentemente, dichiarato il diritto del signor *omissis* all’adeguamento del trattamento di quiescenza attraverso il calcolo stabilito dall’art. 36 L.R. 6/1997 limitatamente al periodo tra l’entrata in vigore della legge ed il 31 dicembre 2000.

Conseguentemente, sarebbe da respingere anche la richiesta di riforma della condanna alle spese del giudizio di primo grado.

Ha concluso chiedendo la reiezione integrale dell’appello, col favore delle spese.



VI. In limine d'udienza, per il sig. *omissis* è pervenuta una “comparsa di costituzione di nuovo procuratore e difensore”, a firma dell'avv. Francesco Miceli, il quale si è riportato a quanto già richiesto, dedotto ed eccepito nell'interesse del proprio assistito, nonché alla documentazione in atti del giudizio.

VII. All'odierna udienza del 25 gennaio 2024, sono presenti per l'appellante l'avvocato Vincenzo Farina e per l'appellato l'avvocato Francesco Miceli.

Ha preso la parola l'avvocato Farina, che, dopo aver richiamato la notorietà della questione sottoposta al vaglio del Collegio e la giurisprudenza in materia, ha insistito per l'accoglimento dell'appello, eccependo altresì l'inammissibilità per tardività del deposito documentale operato da controparte.

Successivamente, è intervenuto l'avvocato Francesco Miceli, il quale ha rappresentato il proprio subentro nella difesa dell'appellato, in luogo del precedente difensore, ed ha insistito nelle conclusioni rassegnate in atti.

Ha preso nuovamente la parola l'avvocato Farina, il quale ha dichiarato di accettare la costituzione del nuovo difensore, avvenuta in limine d'udienza, ferme restando le preclusioni maturate.

Al termine della discussione, la causa è stata posta in decisione.
Ritenuto in

DIRITTO

1. Il Collegio, seguendo l'ordine logico delle questioni previsto



dall'art. 101, comma 2, cgc, preliminarmente è chiamato a scrutinare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa del signor *omissis*, per asserito difetto di specificità dei motivi ex art. 342 cpc, sul presupposto che parte appellante non avrebbe *“individuato con la necessaria chiarezza e precisione richiesta dalla norma né il punctum dolens della pronuncia indicando le statuizioni “virgolettate” né tantomeno le eventuali violazioni di legge”*.

L'eccezione, sollevata nell'ambito di un giudizio vertente su una questione ormai nota ed ampiamente dibattuta, risulta infondata.

La Sezione non ravvisa, infatti, alcun vizio di indeterminatezza dell'atto di appello, men che meno suscettibile di condurre ad una declaratoria di inammissibilità ex art. art. 342 cpc - *rectius* art. 190, comma 2, cgc - dal momento che il censurato provvedimento individua con sufficiente chiarezza e precisione i capi della decisione impugnati (ossia quello relativo alla reiezione dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, e, conseguentemente, quello relativo alla regolazione delle spese), le ragioni in fatto ed in diritto sulla quali si fonda il gravame (anche attraverso richiami alla giurisprudenza ormai consolidata in *subiecta materia*), nonché le richieste conclusionali dell'appellante (in termini di riforma parziale della sentenza).

2. Nel merito, l'appello è fondato.



Con riguardo all'odierno *thema decidendum*, questa Sezione d'appello, negli ultimi anni, superando l'orientamento seguito dal Giudice di prime cure, ha costantemente ribadito che in ordine alla eccezione di prescrizione non opera alcuna presunzione di legittimo affidamento e che, invece, va assolto l'onere probatorio con la produzione di elementi di riscontro idonei a dimostrare che il pensionato non poteva avvedersi dell'intervento *in peius* sul proprio trattamento pensionistico per fatto imputabile all'Amministrazione regionale (cfr., ex plurimis, Sez. appello Regione siciliana, sentt. n. 25 del 2023; n. 25 del 2022, nn. 60 e 70 del 2021, nn. 39 e 59 del 2020 e nn. 78, 103 e 104 del 2019).

In particolare, ha più volte affermato che <<la questione del legittimo e ragionevole affidamento del pensionato, indotto dalle indicazioni riportate sugli statini della pensione, sotto il profilo probatorio, debba essere risolto alla luce dell'articolo 2697 del Codice civile, secondo cui "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento">> (cfr. sent. n. 70/2021, n. 39/2020).

Muovendo da questi presupposti di carattere generale, ha anche puntualizzato che:

- lo stato di legittimo affidamento costituirebbe fatto notorio per le fattispecie relative a quanto recato dai cedolini inviati a tutti i dipendenti regionali fino al 28 febbraio 2012 che riportavano la menzione accanto alla voce "perequazione" dell'articolo 36 della



legge regionale n. 6/1997. Fino a tale data, pertanto, non è necessario assolvere all'onere della prova;

- per il periodo successivo al 28 febbraio 2012 – essendo stato rilevato che l'Amministrazione in alcuni casi riportava il richiamo all'articolo 36 della l.reg. n. 6/1997, mentre in altri, non indicava alcuna annotazione - è onere del ricorrente provare la buona fede e il legittimo affidamento mediante la produzione dei cedolini di pensione, dai quali possa ricavarsi l'effettiva indicazione fuorviante delle disposizioni di legge applicate per il calcolo della perequazione;

- per tale ultimo periodo, non è necessario produrre tutti gli statini, essendo sufficiente la produzione di uno o più statini, che, riportando l'erroneo riferimento al citato art. 36, possano ritenersi idonei ad interrompere la decorrenza della prescrizione alla data dello statino stesso.

Nella gravata sentenza, il Giudice di prime cure non ha fatto buon governo dei principi chiaramente e costantemente indicati da questa Sezione d'appello, limitandosi a presumere *juris et de jure* il legittimo affidamento e la buona fede del pensionato, senza alcuna necessità di prova in tal senso (*“per il principio della tutela del legittimo affidamento, il combinato disposto di cui agli artt. 2935 e 2941 c.c. va interpretato nel senso che il decorso della prescrizione deve, comunque, intendersi sospeso tutte le volte in cui il comportamento di una delle parti violi il legittimo affidamento dell'altra (in tal senso Corte dei conti Sezione d'Appello per la*



Regione siciliana n. 4/A/2016”); cfr. sent. 380/2023, pag. 7).

Dall’esame della documentazione in atti, è agevole rilevare che parte ricorrente non ha dato prova dell’invocato legittimo affidamento, avendo prodotto nel giudizio di primo grado solamente cinque cedolini di pensione relativi al periodo compreso tra maggio 1994 e gennaio 2001, antecedenti al 28 febbraio 2012 e dunque *ratione temporis* non idonei a dimostrare l’errore incolpevole e la buona fede del percipiente.

Né tale prova può ritenersi utilmente raggiunta in grado di appello, alla stregua degli ulteriori cedolini – relativi anche al periodo più recente - versati in atti dall’appellato, essendo tale nuova produzione documentale preclusa dall’art. 194 cgc, come correttamente eccepito da parte appellante.

Conclusivamente, con riferimento al primo motivo di gravame, può osservarsi che il sig. *omissis*, anche alla luce delle decadenze in cui è incorso, non ha dato prova dell’invocato legittimo affidamento, non avendo depositato i cedolini di pensione utili a dimostrare l’induzione in errore e la propria buona fede.

Ne consegue che i ratei maturati nel quinquennio anteriore alla data di presentazione del ricorso (23 febbraio 2021) vanno dichiarati prescritti.

4. In accoglimento del secondo motivo di appello, la parziale riforma della sentenza induce anche ad una diversa regolazione delle spese, che vanno compensate tra le parti costituite per entrambi i gradi di giudizio, in ragione della soccombenza



reciproca, ai sensi dell'art. 31, comma 3, Cgc.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 380/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in data 2 agosto 2023, dichiara prescritti i ratei di pensione maturati nel quinquennio antecedente al 23 febbraio 2021.

Compensa integralmente le spese tra le parti costituite.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

L'estensore

Il Presidente

(dott. Francesco Albo)

(dott. Vincenzo Lo Presti)

Firma digitale

Firma digitale

Sentenza depositata in Segreteria il 02/02/2024

Il Funzionario preposto

(Dott.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale